

Codice DB2017

D.D. 1 dicembre 2014, n. 1018

Ditta KALIGEA S.N.C. DI RICALDONE GIORGIO E ANNA MARIA con sede legale e stabilimento in Santa Vittoria d'Alba (CN), Via Beppe Fenoglio 7. Riconoscimento regionale ex D.L.vo 111/92 e s.m.i.. Produzione e confezionamento di alimenti senza glutine.

Visto il Decreto Legislativo 27 gennaio 1992 n. 111 e s.m.i., concernente l'attuazione della Direttiva 89/398/CEE in materia di prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare, ed in particolare l'art. 10 di tale decreto legislativo;

vista la nota del Ministero della Salute prot. n. 35179-P del 19.10.2012, dove si precisa che dal 14.09.2012 il riconoscimento degli stabilimenti di prodotti destinati ad una alimentazione particolare, di integratori alimentari e di alimenti addizionati di vitamine e minerali è demandato alle Regioni, alle Province Autonome di Trento e Bolzano ed alle Aziende Sanitarie Locali (ASL);

visto il Decreto Dirigenziale n. 2009/OFF. 617/13 del 03.03.2009 che autorizza la Ditta KALIGEA S.N.C., P.IVA 02225370044, con sede legale e stabilimento in Santa Vittoria d'Alba (CN), Via Beppe Fenoglio 7, alla produzione e al confezionamento di integratori alimentari;

vista l'istanza datata 20.03.2014 con cui la Ditta KALIGEA S.N.C. DI RICALDONE GIORGIO E ANNA MARIA, C.F. e P.IVA 02225370044, numero REA: CN-162601, con sede legale e stabilimento in Santa Vittoria d'Alba (CN), Via Beppe Fenoglio 7, in persona del legale rappresentante, chiede la variazione dell'autorizzazione ministeriale già rilasciata con il decreto Dirigenziale n. 2009/OFF.617/13 del 03.03.2009 per sopraggiunte modifiche strutturali dovute ad una diversificazione delle forme di presentazione dei prodotti;

vista le note prot. n. 28386 del 27.05.2014 e prot. n. 48249 del 10.09.2014 con le quali la Struttura Complessa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell'ASL CN2 ha trasmesso la documentazione presentata dalla Ditta KALIGEA S.N.C. DI RICALDONE GIORGIO E ANNA MARIA ed espresso parere favorevole circa la rispondenza ai requisiti generali e specifici previsti per lo svolgimento dell'attività di cui all'istanza di riconoscimento, come verificato anche attraverso il sopralluogo che ha avuto luogo in data 17.04.2014 presso lo stabilimento sito in Santa Vittoria d'Alba (CN), Via Beppe Fenoglio 7;

vista la documentazione relativa alla figura incaricata della responsabilità del processo produttivo, prevista all'art. 10, comma 5 del D. L.vo 111/92 e s.m.i.;

verificato che il relativo titolo di studio del responsabile del processo produttivo è fra quelli previsti dall'art. 10, comma 5 del D.L.vo 111/1992 e s.m.i., come rettificato in Gazzetta Ufficiale n. 175 del 27.07.1992;

verificata la documentazione relativa alla disponibilità di un laboratorio accreditato per il controllo dei prodotti, come previsto all'art. 10, comma 2 del D. L.vo 111/92;

vista la documentazione allegata all'istanza, agli atti del Settore;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visto il Regolamento (CE) 852/2004 e s.m.i.;

visto il Decreto Legislativo 27 gennaio 1992 n. 111 e s.m.i.;

vista la nota del Ministero della Salute prot. n. 35179-P del 19.10.2012;

visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165;

visto l'art. 17 della L.R. 28.07.2008, n. 23 e s.m.i.;

determina

- di riconoscere la Ditta KALIGEA S.N.C. DI RICALDONE GIORGIO E ANNA MARIA, C.F. e P.IVA 02225370044, numero REA: CN-162601, con sede legale e stabilimento in Santa Vittoria d'Alba (CN), Via Beppe Fenoglio 7, idonea alla produzione ed al confezionamento di integratori alimentari;
- di prevedere che la Ditta KALIGEA S.N.C. DI RICALDONE GIORGIO E ANNA MARIA, per lo stabilimento sito in Santa Vittoria d'Alba (CN), Via Beppe Fenoglio 7, sia tenuta a comunicare a questo Settore regionale, per il tramite dell'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente, eventuali variazioni:
 - della ragione sociale;
 - delle strutture dello stabilimento;
 - delle tipologie produttive;
 - del responsabile del controllo di qualità di tutto il processo produttivo;
 - della disponibilità del laboratorio accreditato per il controllo dei prodotti.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al T.A.R. per il Piemonte.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 12.10.2010, n. 22.

Il Dirigente
Gianfranco Corgiat Loia